

Che cose è la SCIA

La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** – SCIA - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce, infatti, effetti immediati. La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA - **correttamente compilato e completo in ogni sua parte** - per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve tuttavia essere **corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi** (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché **oggettivi** (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere **allegati elaborati tecnici e planimetrici**. La compilazione dei campi nei modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività.

E' importante sottolineare che ogni Pubblica Amministrazione destinataria di una SCIA deve **accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati**, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

La SCIA è in sostanza un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che, per i casi previsti, deve essere redatta sulla nuova **modulistica unificata** predisposta dallo Sportello SUAP Regione Sardegna.

Tale documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 ed in generale tutte le comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione di servizi ed i relativi elaborati tecnici e allegati devono essere trasmessi **esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata**. Pertanto, le pratiche presentate mediante modalità non telematica, ai sensi della legge vigente, sono da considerarsi irricevibili e - come tali - non produrranno alcun effetto giuridico.

Quando presentare la SCIA

La SCIA deve essere presentata **prima** dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività ed in presenza delle seguenti condizioni:

- l'attività deve avere natura **imprenditoriale, commerciale o artigianale**;

- il rilascio dell'atto sostituito dalla segnalazione deve essere connesso esclusivamente all'**accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**;
- l'attività **non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale**.

Per presentare la SCIA l'operatore deve, inoltre, essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni preliminari richieste, per l'esercizio della specifica attività produttiva, da leggi o regolamenti.

Tali indicazioni sono state avallate anche dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con propria [Circolare Ministeriale 10/08/2010, n. 3637/C](#), ha sostenuto l'**inammissibilità dell'istituto della SCIA** nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di **strumenti di programmazione**. Pertanto, nel caso in cui il Comune abbia in vigore un atto di regolamentazione e di pianificazione relativo al rilascio delle autorizzazioni di natura esterna all'attività, cioè che si esaurisca nell'indicazioni dei presupposti di natura urbanistica richiesti per il rilascio (ad esempio la richiesta di parcheggi), ciò non è considerato di impedimento all'applicazione della SCIA perché non costituisce un vero e proprio atto di programmazione delle attività ma solo una regolamentazione che impone ulteriori presupposti (per lo più di natura urbanistica) per il rilascio dell'autorizzazione alla specifica attività produttiva.

Trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell'attività. Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l'avvio di un'attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.

L'istruttoria

Dopo l'invio della pratica SCIA, l'utente riceve:

- **immediatamente una ricevuta di avvenuta consegna**, che viene generata ed inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata. L'emissione della ricevuta di consegna prescinde, quindi, dall'effettuazione di un qualsiasi esame da parte degli addetti del SUAP. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010, **la ricevuta di avvenuta consegna è valida ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'avvio dell'attività**;
- **in seguito all'istruttoria formale dell'istanza, una e-mail certificata di riscontro circa l'esito della verifica di completezza formale** ed avvio della procedura di verifica sostanziale della documentazione presentata. L'esame della pratica è volta ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti, così come la presenza della sottoscrizione digitale della pratica. In questa fase, viene verificata la corretta e completa compilazione della modulistica e la relativa sottoscrizione con firma digitale; la presenza, in allegato, della documentazione richiesta e, nei casi di trasmissione tramite intermediario, della prescritta procura speciale.

In caso di **esito favorevole**, viene inviata alla casella PEC di domiciliazione indicata una e-mail di riscontro riportante: la denominazione dell'impresa, la fattispecie oggetto della SCIA e gli estremi di protocollazione utili per la tracciabilità.

In caso di **esito negativo**, a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta o non correttamente compilata, viene inviata – verso la casella PEC di domiciliazione indicata - una mail di riscontro negativo, contenente in allegato la **comunicazione di irricevibilità**, nel cui testo sono indicati i motivi di incompletezza o non correttezza che rendono inefficace la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione.

In qualsiasi momento, comunque, l'utente può verificare lo status dell'iter amministrativo dell'istanza presentata anche entrando - mediante il link dello sportello SUAP regionale <http://www.sardegناسuap.it>

Successivamente, le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP sono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, VVFF, uffici comunali, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l'intervento dei suddetti enti si sposta da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace.

In caso di **accertata carenza dei requisiti e dei presupposti**, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione, il SUAP adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso **non inferiore a trenta giorni**.

A tal proposito, si precisa che le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l'adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell'attività con relativa chiusura).

Per ulteriori informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA

Agostino Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Modulistica

<http://www.sardegناسuap.it/>

